



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252»;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252" ed, in particolare, l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 23 del 21 gennaio 2019, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 107 del 25 maggio 2020, che ha modificato il decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 23 del 21 gennaio 2019, n.23;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 68 del 28 aprile 2021, che ha modificato la composizione delle commissioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 23 del 21 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 77 del 26 maggio 2021, che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa Civile n. 23 del 21 gennaio 2019;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 28 febbraio 2012 recante “Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

VISTO l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTA la Legge dell'8 agosto 2019, n. 77 di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le note della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 64676 del 15/12/2021 con cui sono stati comunicati i nominativi di coloro che sono stati ammessi alla frequenza del 92° corso di formazione teorico-pratico;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA la necessità di adottare il programma didattico e definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui sopra;

DECRETA

Articolo 1

Durata e sedi di svolgimento del corso di formazione

1. Il 92° corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco, di seguito anche allievi, ha inizio il giorno 28 dicembre 2021 e si svolge su nove mesi, di cui sei mesi (ovvero pari a 26 settimane) di formazione teorico-pratica e tre mesi (ovvero pari a 13 settimane) di applicazione pratica, da svolgersi presso le strutture di formazione centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il corso di formazione è rivolto a 679 allievi vigili del fuoco, che saranno suddivisi in 13 sezioni per 26 reparti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. Il corso di formazione è a carattere residenziale laddove svolto presso le strutture di formazioni centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come stabilito dalla Direzione Centrale per la Formazione.
4. L'attività di formazione teorico-pratica, di cui al comma 1, si svolge nelle seguenti due fasi distinte:
 - a. nella prima fase, avente durata di 2 settimane (dal giorno 28 dicembre 2021 al giorno 7 gennaio 2022), l'attività di formazione teorico-pratica è avviata presso le rispettive residenze degli allievi vigili del fuoco con la modalità della formazione a distanza (FAD), da attuare a cura dei Poli didattici territoriali secondo le direttive impartite dalla Direzione Centrale per la Formazione. Alla fine della prima fase gli allievi saranno trasferiti, a cura delle rispettive Direzioni Regionali di residenza, presso le Scuole Centrali Antincendi;
 - b. nella seconda fase, avente durata di 24 settimane (dal giorno 10 gennaio 2021 al giorno 24 giugno 2022), è svolta l'attività di formazione teorico-pratica presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa per lo svolgimento dei moduli di pratica professionale e dei moduli teorico-pratici intensivi. In tale fase gli allievi sostengono le prove dell'esame finale, precedute dalle eventuali prove di recupero e di accertamento specifico.
5. L'attività di applicazione pratica, di cui al comma 1, è disciplinata con apposito decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 2

Staff didattici

1. L'organizzazione e lo svolgimento del corso di formazione sono effettuati attraverso il coordinamento del corso e le direzioni di sede per i quali sono individuati appositi *staff* didattici.
2. Gli *staff* didattici delle sedi territoriali, delle Scuole Centrali Antincendi e della Scuola di Formazione Operativa sono incaricati con appositi provvedimenti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Programma del corso di formazione

1. L'elenco delle materie erogate agli allievi durante il corso di formazione è riportato nel quadro sinottico di cui all'Allegato 1.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. La prima fase dell'attività di formazione teorico-pratica è svolta con la modalità della formazione a distanza (FAD), prevedendo la trattazione delle seguenti materie teoriche riportata nella colonna (A) dell'Allegato 1:
 - *Organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Protezione civile e ruolo del Vigile del Fuoco*
 - *Rapporto di lavoro*
 - *Chimica e fisica del fuoco*
 - *Sostanze pericolose*
 - *Formazione del lavoratore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dispositivi di protezioni individuali*
 - *Idraulica*
 - *Elettrotecnica e rischio elettrico*
 - *Sostanze estinguenti, attrezzature ed impianti fissi antincendi*
 - *Lavorare in sicurezza (Procedure Operative d'intervento Standard e pianificazione d'intervento)*
3. La seconda fase è svolta presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa e riguarderà lo svolgimento dei moduli di pratica professionale e dei moduli teorico-pratici intensivi come indicato, rispettivamente, nelle colonne (B) e (C) di cui all'Allegato 1 ad esclusione del modulo didattico *Attrezzature d'intervento* e del modulo didattico *NBCR (parte teorica)* che sarà svolto a cura dei poli didattici territoriali.
4. Nell'Allegato 1 sono riportate anche le materie da svolgersi nel periodo di applicazione pratica.
5. Gli allievi saranno preventivamente informati sulle misure di prevenzione e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 4

Orario delle lezioni

1. La giornata didattica tipo si articola in periodi didattici della durata di 45 minuti. Il programma didattico prevede 8 periodi didattici nelle giornate dal lunedì al giovedì, mentre 6 periodi didattici nella giornata del venerdì. Le attività didattiche giornaliere sono precedute da un periodo "zero", dedicato alla reazione fisica. La giornata didattica dal lunedì al giovedì si conclude con il nono periodo, dedicato, di norma, allo studio libero guidato. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore Centrale per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Formazione, può essere impegnato un decimo periodo nelle giornate dal lunedì al giovedì e/o i periodi pomeridiani del venerdì e quelli del mattino del sabato.

2. Il Coordinatore del corso può apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.
3. Le sedi didattiche territoriali devono attenersi al programma didattico stabilito dalla Direzione Centrale per la Formazione, ciò al fine di consentire alla medesima Direzione Centrale per la Formazione di poter coordinare al meglio le attività didattiche. La variazione della successione delle settimane di lezione svolte con la modalità della formazione a distanza (FAD) deve essere autorizzata dal Coordinatore del corso.

Articolo 5

Dimissioni o espulsioni dal corso

1. Per le dimissioni o le espulsioni dal corso si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127, di seguito integralmente riportato:
 1. *Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127]:*
 - a) *gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;*
 - b) *gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;*
 - c) *gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;*
 - d) *gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127];*
 - e) *gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);*
 - f) *gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;*
 - g) *gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.

2. *Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.*
 3. *I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.*
 4. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.*
2. I periodi di assenza comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio o la dimissione dal corso.

Articolo 6

Sistema di valutazione

1. Durante il periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche con relativo giudizio di idoneità, che si consegue con il superamento delle prove di cui all'articolo 7.
2. Al termine del periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti all'esame finale di cui all'articolo 8.
3. I risultati delle verifiche periodiche e i risultati dell'esame finale sono acquisiti ed elaborati mediante sistemi informatizzati. Il risultato dell'esame finale, articolato in prove pratiche ed in una prova teorica, determinano il voto di fine corso espresso in centesimi conseguito da ciascun allievo.
4. Tutta la documentazione cartacea ed informatica, nonché di elaborazione dei dati è inviata e conservata presso l'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

Articolo 7

Prove di verifica periodiche

1. Le prove di verifica periodiche, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento, sono relative a moduli teorici, moduli di pratica professionale, comprendenti anche quelli di addestramento ginnico e natatorio, e moduli teorico-pratici intensivi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Il superamento delle verifiche periodiche è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. Le votazioni conseguite nelle prove di verifica periodiche non concorrono alla formulazione del voto finale.
3. Le prove di verifica periodiche relative alle materie teoriche, consistenti in questionari a risposta multipla con una sola risposta esatta, riguardano le seguenti materie:

- *Chimica e fisica del fuoco*
- *Sostanze pericolose*
- *Formazione del lavoratore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dispositivi di protezioni individuali*
- *Idraulica;*
- *Elettrotecnica e rischio elettrico*
- *Sostanze estinguenti, attrezzature ed impianti fissi antincendi;*
- *Lavorare in sicurezza (Procedure operative standard d'intervento e pianificazione d'intervento);*
- *Aeroportuale (parte teorica)*

La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Al fine di ottimizzare i tempi dell'attività didattica, le verifiche periodiche relative ai moduli teorici potranno essere raggruppate e svolte nell'ambito di una o più giornate specificate nel calendario didattico.

4. Le prove di verifica relative ai moduli di pratica professionale, comprendenti anche quelli di addestramento ginnico professionale e natatorio, riguardano le seguenti materie:
 - *Addestramento ginnico professionale*
 - *Addestramento natatorio*
 - *Cordami e nodi*
 - *Scala italiana;*
 - *Scala a ganci*
 - *Scala aerea*
5. Le prove di verifica relative ai moduli teorico-pratici intensivi riguardano le seguenti materie:
 - *Impianti SFO;*
 - *Tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS)*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- *Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP)*
 - *Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali (SAF 1 livello – fase A)*
 - *Attrezzature di Intervento (estintori, motopompa, motosega, moto troncatrice, gruppo pneumatico di sollevamento, lancia termica, trave di equilibrio e tirfor)*
 - *Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti;*
 - *NBCR livello 0*
 - *Usar- Light*
6. A seconda delle prove di verifica periodiche, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi, come di seguito riportato:
- a. Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli “Scala aerea”, “Scala a ganci”, “Scala italiana”, “Estintori”, “Motopompa”, “Motosega”, “Mototroncatrice”, “Gruppo pneumatico di sollevamento”, “Lancia termica”, “Camera a fumo”, “Cesoie e divaricatori”, “G.P.L – bombola” (prova ad unica fase), la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100;
 - b. Per la prova pratica relativa al modulo “Cordami e nodi”, la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall’allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un “nodo di ancoraggio”, esecuzione di un “nodo di giunzione”, esecuzione di un “nodo di salvataggio”), estratti a sorte dall’allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).

La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina, per l’allievo, l’interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l’allievo dovrà recuperare l’intera prova pratica (tre fasi di valutazione);
 - c. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS)”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall’allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (*test* teorico, manovra pratica BLS, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - i. *test* teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
 - ii. prima manovra pratica (BLS): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
 - iii. seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

- d. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo "Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP)", le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
- i. *test* teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 18 su 30;
 - ii. manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello *skill test*;
 - iii. manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello *skill test*;

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

- e. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo SAF I livello – fase A, le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
- i. *test* teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;
 - ii. manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
 - iii. manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.

- f. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo NBCR, la soglia di sufficienza è la seguente: "Test teorico pratico" punteggio maggiore o uguale a 60/100.

In caso di insufficienza l'allievo dovrà recuperare la prova non superata.

- g. Per la prova teorico-pratica relativa al modulo "Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti", le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
- i. *test* teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 21 su 30;
 - ii. manovra pratica: punteggio maggiore o uguale a 21/30.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per ciascuna delle prove sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica (*skill test*).

7. Le prove di verifica periodiche relative all'addestramento ginnico ed all'addestramento natatorio, sono effettuate al termine dei rispettivi programmi di formazione presso gli impianti sportivi del comprensorio di Capannelle, come di seguito riportato:

- a. Le tre prove di cui si compone la verifica ginnica sono: *"Quiz automantenimento"*, *"Prova pratica mista 60 secondi"* (*esercizi a corpo libero forza - destrezza*), *"Corsa di 1600 metri piani"*.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle tre prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova della *"Corsa di 1600 metri piani"* dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- i. punteggio medio delle tre prove, di cui alla lettera a., maggiore o uguale a 60/100;
- ii. punteggio di ciascuna delle tre prove, di cui alla lettera a., superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

- b. Le tre prove di cui si compone la verifica periodica natatoria sono *"Nuoto orizzontale in immersione"*, *"Sostentamento verticale"*, *"Nuoto in stile libero"*.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria, i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- i. superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- ii. punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del *"saper nuotare"*, così come definito dalla Circ. DCF MISA 8/2006.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

Per ciascuna delle prove di verifica periodiche ginniche e natatorie sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

8. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 9 del presente articolo. Nell'Allegato 2 sono riportati i periodi didattici di ripasso per ciascuna verifica periodica non superata per le materie di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 per sostenere la corrispondente prova di recupero.
9. L'allievo, per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 8, viene dimesso dal corso come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, e tenuto conto dell'entità delle verifiche periodiche eventualmente non superate, sarà previsto un arco temporale, pari ad almeno una settimana, entro il quale saranno erogati i periodi didattici di ripasso di cui al precedente comma 8 e saranno svolte le sedute delle prove di recupero, sulla base di un calendario redatto dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione.
11. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifiche periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base di un calendario redatto dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione.
12. L'Allievo che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi didattici programmati in una o più delle materie di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 svolgerà il modulo didattico per sostenere la verifica periodica prima dell'esame finale, la cui durata in periodi didattici per ciascuna materia è riportata nell'Allegato 2. L'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione redigerà il calendario per lo svolgimento degli stessi moduli didattici. Per l'Allievo che non supera la verifica periodica sono applicate le disposizioni di cui al precedente comma 8.

Articolo 8.

Esame finale

1. Al termine del periodo di formazione teorico-pratica, ciascun allievo è sottoposto ad un esame, presso le Scuole Centrali Antincendi. Gli esami finali si svolgeranno all'interno del periodo dal 06 al 24 giugno 2022, preceduti dalle sessioni di recupero delle verifiche periodiche. Gli esami finali consisteranno in una prova pratica, consistente in un percorso operativo di intervento (parte I e parte II), ed in una prova teorica scritta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 100/100, come esplicitato nel successivo Articolo 9 comma 1.
3. La prova teorica scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla con una sola risposta esatta e verte sugli argomenti oggetto del corso di cui all'articolo 3, comma 2. La valutazione viene espressa in centesimi, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
4. Il percorso operativo di intervento (parte I), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 35/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:
 - a. Manovra n. 1: Vestizione;
 - b. Manovra n. 2: Trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;
 - c. Manovra n. 3: Stendimento, collegamento della lancia, e collegamento ad idrante;
 - d. Manovra n. 4: Indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto.
 - e. Manovra n. 5: Salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana e trasporto manichetta.

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento (parte I), elaborata senza arrotondamenti, è data dalla somma delle valutazioni conseguite nelle fasi da a) ad e). La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Per tale prova gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati nella specifica scheda di verifica.

5. Il percorso operativo di intervento (parte II), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 15/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nella prova relativa all'attrezzatura di intervento "Estintori".
6. Gli esiti dell'esame finale sono comunicati alle Scuole Centrali Antincendi per la relativa pubblicazione.
7. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame finale.

Articolo 9



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Graduatoria di fine corso

1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso di formazione per le attività teorico-pratico è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{prova scritta}} * (50/100) + V_{\text{percorso parte I}} * (35/100) + V_{\text{percorso parte II}} * (15/100)]_{\text{esame finale}}$$

dove:

il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta, di cui all'articolo 8 comma 3, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento parte I, di cui all'articolo 8 comma 4, e della valutazione del percorso operativo di intervento parte II di cui all'articolo 8 comma 5.

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove costituenti l'esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'articolo 8, comma 7, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.
3. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dal Direttore Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Articolo 10.

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo Vigile del Fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127, con la qualifica di allievo vigile del fuoco in prova.
2. Il programma didattico e le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica sono disciplinate con apposito decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 11

Disposizioni finali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. L'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione trasmette la scheda contenente il percorso formativo effettuato dai discenti durante l'intero corso di formazione ai Comandi di assegnazione.
2. Le Scuole Centrali Antincendi provvedono a trasmettere ai Comandi gli atti di natura amministrativa.
3. Durante lo svolgimento delle sedute delle prove teoriche (verifiche periodiche, prove di recupero, accertamenti specifici ed esame finale), agli allievi è fatto divieto di consultare manuali, libri ed appunti di alcun genere, comunicare tra loro verbalmente e/o per iscritto e di portare al seguito carta da scrivere, apparecchi telefonici, *tablet* ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo.
4. Durante lo svolgimento delle sedute teoriche e pratiche delle verifiche periodiche, delle prove di recupero, degli accertamenti specifici e dell'esame finale, è fatto divieto a chiunque non faccia parte delle commissioni delle verifiche periodiche e dell'esame finale, ivi compreso il personale addetto alla sorveglianza della prova teorica dell'esame finale, di sostare negli spazi all'aperto opportunamente delimitati e negli ambienti e locali per essi previsti.
5. I Presidenti delle prove teoriche di cui al comma 3 dovranno accertarsi, prima di avviare la seduta della prova teorica, del rispetto di quanto riportato ai commi 3 e 4, che dovrà essere altresì riportato, espressamente, nel verbale della relativa seduta.

II DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO AVENTE DURATA DI 6 MESI					
MODULI DI TEORIA (A)	Periodi didattici da 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE (B)	Periodi didattici da 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI (C)	Periodi didattici da 45'
Organizzazione del CNVVF, Protezione Civile e Ruolo del Vigile del Fuoco	4	Reazione fisica giornaliera (30')		Impianti SFO con verifiche periodiche (Ridotta causa emergenza epidemiologica da COVID-19)	38
Rapporto di lavoro	4	Addestramento ginnico professionale finalizzato	28	Tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS)	32
Chimica e fisica del fuoco	12	Verifica periodica (teoria e pratica) - Ginnica	4	Verifica periodica (teoria e pratica) - TPSS	6
Sostanze pericolose	10	Addestramento natatorio	24	Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP)	30
Formazione del lavoratore ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e dispositivi di protezione individuale	8	Verifica periodica (pratica) - Nuoto	2	Verifica periodica (teoria e pratica) - ATP	8
Verifica periodica - Chimica e fisica del fuoco; Sostanze pericolose; D.Lgs. N. 81/2008 e dispositivi di protezione individuale	4	Cordami e nodi (esecuzione e applicazione di nodi di cui 4 periodi propedeutici SAF 1A)	8	Tecniche speleo - alpino e- fluviale - SAF 1A	30
Idraulica	8	Verifica periodica (pratica) - Nodi	4	Verifica periodica (teoria e pratica) - SAF 1A	8
Elettrotecnica e rischio elettrico	6	Autorespiratori (di cui 4 prima di SFO e 4 dopo Scala italiana)	16	Attrezzature d'intervento con verifiche periodiche (teoria e pratiche) (Estintori, Motopompa, Motosega, Mototroncatrice, Gruppo pneumatico di sollevamento, Lancia termica, Trave di equilibrio, Tirfor) (*)	100
Sostanze estinguenti, attrezzature ed impianti fissi antincendi	6	Tubazioni e stendimenti	6	Attrezzature per incendi in ambiente confinato (parte teorica)	10
Lavorare in sicurezza (Procedure operative d'intervento standard e pianificazione d'intervento)	8	Automezzi di soccorso (APS)	4	Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti	32
Verifica periodica - Idraulica; Elettrotecnica e rischio elettrico; Sostanze estinguenti, attrezzature e impianti fissi antincendi; Procedure operative d'intervento standard	4	Altre tipologie di mezzi di soccorso (ABP, AG e AS)	6	Verifica periodica (teoria e pratica) - Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti	6
Sorveglianza sanitaria	4	Sala operativa ed esercitazione con apparati radio	4	NBCR livello 0 (teoria e pratica)	32
Elementi di Prevenzione Incendi (Misure e procedure di prevenzione incendi)	8	Scala italiana	54	Verifica periodica (teoria) - NBCR livello 0	6
Elementi di Polizia Giudiziaria	8	Verifica periodica (pratica) - Scala italiana	4	USAR light (completamento modulo)	16
Antincendio Boschivo (AIB)	16	Scala italiana montata a terra	6	Verifica periodica (teoria e pratica) - USAR light	6
Aeroportuale (teoria)	32	Scala a ganci	34		
Verifica periodica (teoria)- Aeroportuale	6	Verifica periodica (pratica) - Scala a ganci	4		
		Scala aerea	16		
		Verifica periodica (pratica) - Scala aerea	4		
TOTALE A	148	TOTALE B	228	TOTALE C	360
TOTALE GENERALE PERIODI DIDATTICI (A+B+C)	736				

Articolazione orari:

Periodo 0: risveglio mattutino con istruttore ginnico; **1° e 2° periodo:** 8.30-10.00 (Attività didattica); **3° e 4° periodo:** 10.15-11.45 (Attività didattica); **5°-6° periodo:** 12.00-13.30 (Pausa pranzo);

7° e 8° periodo dal lunedì al giovedì: 15.00-16.30 (Attività didattica); **9° periodo dal lunedì al giovedì:** 16.45-17.30 (Studio libero guidato in aula o recuperi)

(*) Comprende anche le attività didattiche per il modulo USAR Light

PERIODI DI APPLICAZIONE PRATICA AVENTE DURATA DI 3 MESI					
MODULI DI TEORIA (A)	Periodi didattici da 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE (B)	Periodi didattici da 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI (C)	Periodi didattici da 45'
Polizia giudiziaria	32	Aeroportuale (pratica)	32	Conversione patente civile nella patente di guida VF di 2° grado e guida su terreno non preparato con esame finale (teoria e pratica)	108
Esame finale (teoria) - Polizia giudiziaria	6	Esame finale (pratica) - Aeroportuale	6	Conversione patente civile nella patente di guida VF di 3° grado e guida su terreno non preparato con esame finale (teoria e pratica)	108
Topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1	32			Aggiornamento SAF basico	108
Esame finale (teoria) - Topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1	6				

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

NUMERO	MODULO/SOTTOMODULO DIDATTICO	DURATA CANONICA MODULO DIDATTICO (NUMERO PERIODI) (1)	PROVA DI RECUPERO - PERIODI DI RIPASSO PER MODULO/SOTTOM ODULO DIDATTICO PER ALLIEVO (NUMERO PERIODI) (2)	ASSENZE ALLIEVO > 20% PER MODULO DIDATTICO - DURATA MODULO DIDATTICO DA FREQUENTARE (NUMERO PERIODI) (3)
1	CHIMICA E FISICA DEL FUOCO	12	2	12
2	SOSTANZE PERICOLOSE	10	2	10
3	FORMAZIONE DEL LAVORATORE EX D.LGS. N. 81/2008 E DPI	8	2	8
4	IDRAULICA	8	2	8
5	ELETTROTECNICA E RISCHIO ELETTRICO	6	2	6
6	SOSTANZE ESTINGUENTI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI ANTINCENDI	6	2	6
7	LAVORARE IN SICUREZZA (PROCEDURE OPERATIVE STANDARD D'INTERVENTO E PIANIFICAZIONE D'INTERVENTO)	8	2	8
8	ATTREZZATURE DI INTERVENTO (PARTE TEORICA)	8	2	8
9	AEROPORTUALE (PARTE TEORICA)	32	8	32
10	GINNICA - QUIZ AUTOMANTENIMENTO		2	
11	GINNICA - PROVA PRATICA MISTA 60 SECONDI	28	4	28
12	GINNICA - CORSA 1600 METRI PIANI		4	
13	NUOTO - IMMERSIONE ORIZZONTALE		4	
14	NUOTO - SOSTENTAMENTO VERTICALE	24	4	24
15	NUOTO - STILE LIBERO		4	
16	ATP - PARTE TEORICA		2	
17	ATP - PRIMA POSTAZIONE	30	2	30
18	ATP - SECONDA POSTAZIONE		2	
19	COSTRUZIONE DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI (PARTE TEORICA)	32	2	32
20	COSTRUZIONE DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI (PARTE PRATICA)		9	
21	SAF 1A PARTE TEORICA)		2	
22	SAF 1A - (PARTE PRATICA 1^ POSTAZIONE)	30	2	30
23	SAF 1A - (PARTE PRATICA 2^ POSTAZIONE)		2	
24	NBCR (PARTE TEORICA)	32	8	32
25	TPSS - PARTE TEORICA		2	
26	TPSS - PARTE PRATICA BLS	32	2	32
27	TPSS - PARTE PRATICA SVT		2	
28	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - ESTINTORI		2	
29	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - GRUPPO PNEUMATICO DI SOLLEVAMENTO		2	
30	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - LANCIA TERMICA	68 (4)	2	68 (5)
31	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - MOTOPOMPE		2	
32	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - MOTOSEGHE		2	
33	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - MOTOTRONCATRICI		2	
34	IMPIANTI SFO - CAMERA A FUMO		2	
35	IMPIANTI SFO - CESOIE E DIVARICATORE	38	2	38 (5)
36	IMPIANTI SFO - GPL BOMBOLA		2	
37	SCALA AEREA	16	4	16 (5)
38	SCALA A GANCI	34	6	34 (5)
39	SCALA ITALIANA	54	10	54 (5)
40	CORDAMI E NODI - NODO ANCORAGGIO		2	
41	CORDAMI E NODI - NODO GIUNZIONE	8	2	8 (5)
42	CORDAMI E NODI - NODO SALVATAGGIO		2	

Legenda: (1) vedasi Quadro sinottico dell'Allegato 1 al Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020; (2) vedasi comma 10 del Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020, così come modificato dall'art. 2 del presente decreto; (3) vedasi comma 12 del Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020, così come modificato dall'art. 2 presente decreto; (4) al netto della parte teorica e comprendente anche i periodi didattici per le materie non soggette a verifica (trave di equilibrio e tirfor); (5) periodi didattici massimi riducibili in relazione al numero di allievi che frequentano il modulo didattico.